



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Previdenza – Malattia

L'INPS ha superato il consolidato orientamento applicativo stabilendo che la tutela previdenziale per la malattia può decorrere dal giorno immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato medico non solo in caso di visita domiciliare ma anche ambulatoriale, purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica. Tale riconoscimento è escluso nelle ipotesi di visita effettuata presso l'ambulatorio del medico curante – Circolare INPS n. 92 del 4.9.2026.

Rif. 147 – 2026





Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Coordinamento Generale Medico Legale

Roma, 04/09/2026

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 92

E, per conoscenza,

*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

OGGETTO: **Data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia.
Riconoscimento della prestazione previdenziale**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si forniscono nuove indicazioni sulla data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia, ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale.*

Per il riconoscimento della prestazione previdenziale della malattia erogata dall'INPS il lavoratore deve presentare il certificato di malattia redatto il primo giorno dell'evento e attestante l'incapacità temporanea al lavoro.

Nel Regolamento per le prestazioni economiche adottato con la deliberazione del Consiglio di

Amministrazione dell'INAM del 10 aprile 1963, ratificato con il decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 16 maggio 1963, all'articolo 2, comma 3, viene disposto che: *"L'indennità giornaliera [...] è corrisposta a decorrere dal quarto giorno di malattia, computandosi tale termine dal giorno della chiamata del medico curante risultante dal certificato [...]. Oppure dalla data di effettuazione della prima visita medica, ove sia stata omessa, nel certificato medico la data del giorno della chiamata del medico (Circolare n. 52/ASS dell'11 giugno 1963 lettera C)"*.

Sulla base di tale disposto, nel fornire indicazioni in materia, l'Istituto ha precisato che il primo giorno dell'evento viene computato, in generale, dalla data di rilascio della certificazione medica (cfr. le circolari n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981, n. 63 del 7 marzo 1991 e n. 147 del 15 luglio 1996). Tale giorno è determinante ai fini del conteggio della cosiddetta "carenza" (primi 3 giorni non indennizzati dall'INPS), delle percentuali di indennizzo, del periodo massimo assistibile, nonché dell'eventuale applicazione delle sanzioni a vario titolo comminate (ad esempio, assenza alla visita medica di controllo).

L'INPS riconosce, comunque, ai fini della tutela previdenziale, anche il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato medico purché il medico curante valorizzi nel medesimo i seguenti campi:

- *"Dichiara di essere ammalato dal..."*, con l'indicazione del giorno immediatamente precedente alla visita;
- *Visita domiciliare*.

Le citate sezioni, già presenti nel certificato cartaceo (modulo OPM/1), sono state successivamente recepite nel certificato telematico di malattia (cfr. il disciplinare tecnico allegato al decreto interministeriale 18 aprile 2012).

Il criterio adottato - valido anche per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia - deriva dalla necessità di non penalizzare il lavoratore nei casi in cui la visita medica non venga effettuata nel giorno della chiamata al medico curante.

Occorre, infatti, tenere conto della facoltà, disciplinata nei contratti di lavoro per i Medici di Medicina Generale - MMG (da ultimo, confermata all'art. 43, comma 6, dell'ACN 15 gennaio 2026), di effettuare la visita medica domiciliare richiesta dal paziente entro le ore 12.00 del giorno immediatamente successivo e solo ove ritenuto strettamente necessario.

Il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia dal giorno immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato medico viene meno se la data indicata nel campo *"Dichiara di essere ammalato dal..."* è anteriore di oltre un giorno. In tale caso, infatti, è da escludere che la data possa riferirsi a quella della chiamata del lavoratore al medico curante.

Il medesimo riconoscimento viene altresì meno nei casi in cui il giorno immediatamente precedente a quello di rilascio del certificato medico sia un giorno festivo infrasettimanale o cada di sabato o di domenica. In tali circostanze, infatti, il lavoratore è tenuto a ricorrere al servizio di continuità assistenziale.

Infine, il riconoscimento in argomento è escluso nelle ipotesi di visita effettuata presso l'ambulatorio del medico curante.

Tanto premesso, l'attuale contesto sociosanitario italiano, caratterizzato da un profondo processo di trasformazione che ha interessato anche il ruolo del Medico di Medicina Generale, nell'ambito della riorganizzazione dell'assistenza territoriale, nonché la crescente e progressiva diminuzione del numero di tali medici su tutto il territorio nazionale, i maggiori carichi di lavoro e l'incremento dei compiti organizzativi e assistenziali affidati ai medesimi medici, comportano l'esigenza di addivenire a un'interpretazione evolutiva della disposizione in argomento, in

merito al computo del primo giorno di malattia, al fine di garantire che la tutela previdenziale del lavoratore rimanga effettiva ed equa, anche in relazione alle ipotesi in cui, per motivi organizzativi o assistenziali, il medico curante sia nell'impossibilità di recarsi entro il giorno successivo al domicilio del lavoratore o di riceverlo presso il proprio studio, anche a causa della prassi ormai in uso di programmare l'accesso presso gli ambulatori per evitare sovraffollamenti nelle sale di attesa a tutela dei pazienti.

Tanto rappresentato, su concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine di tutelare i lavoratori in malattia e garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, si comunica che, pur ribadendo che l'evento di malattia ai fini della tutela previdenziale decorre, in via generale, dalla data di redazione del certificato rilasciato dal medico che attesta, sulla base della valutazione clinica effettuata, la sussistenza dello stato di incapacità temporanea al lavoro, superando il precedente orientamento applicativo, nel rispetto del periodo massimo assistibile previsto per legge, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale, purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica, in quanto in tali casi è garantita la continuità assistenziale.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga